



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 27/04/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/05/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.289,32, di cui € 126,73 per commissioni accessorie, € 344,93 per commissioni finanziarie, € 1.644,52 per commissioni di mediazione e € 173,14 per spese contrattuali e di istruttoria, al netto degli importi di € 225,84 e di € 634,56 già riconosciuti in sede di estinzione;
- gli interessi legali, a far data dal giorno del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa e le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 358,20 per le commissioni incassate anticipatamente per conto della mandante, calcolato sulla base del criterio proporzionale lineare e della somma di € 225,84 a titolo di commissioni intermediario per le attività di gestione del prestito, calcolata secondo il criterio contrattualmente stabilito (in misura proporzionale alla quota di interessi non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- maturata); precisa di essersi reso disponibile, in sede di riscontro al reclamo, alla retrocessione dell'ulteriore importo di € 121,90, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, tenendo conto di 72 rate residue;
- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*; precisa che la locuzione "*di esecuzione del contratto*", utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un'attività diversa da quella *up front*; fa presente, inoltre, che "*l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto, sicché la circostanza che il mutuatario abbia anticipatamente estinto il prestito non fa venir meno né l'obbligo di conservazione né l'attività che, a tal fine, l'istituto mutuante ha prestato*";
 - la natura *up front* della provvigione percepita dall'agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento (richiama alcuni precedenti ABF); precisa di aver rimborsato a tale titolo la somma di € 276,36, in applicazione del criterio contrattualmente stabilito;
 - la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, di registro e notifica e degli oneri erariali conseguenti all'operazione.

Sostiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE non sia vincolante per il giudice italiano, il quale è libero di valutare se sussiste o meno compatibilità tra il caso che è chiamato ad affrontare e quello sottoposto alla Corte e, conseguentemente, di non uniformarsi alla predetta decisione qualora la vicenda, come nel caso di specie, non sia coincidente.

Precisa che la questione dibattuta dinnanzi al giudice polacco è stata risolta dalla giurisprudenza italiana e dell'Arbitro "*da tempo*". Aggiunge inoltre che la Direttiva 2008/48 non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra privati in quanto priva di efficacia diretta. Lamenta che sopporterebbe una "*grave perdita*" laddove fosse chiamato a retrocedere la provvigione in favore dell'agente, trattandosi di "*a) un importo di cui non ha beneficiato, avendolo ovviamente corrisposto al citato agente e b) per cui non avrebbe titolo per pretendere la restituzione, in ragione di quanto disposto dall'art. 1748, c.c.*".

Fa presente inoltre che, includendo le provvigioni nel costo totale del credito, si andrebbe contro la stessa Direttiva 2008/48, non trattandosi di servizi obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali.

Pertanto, dopo aver ribadito la propria disponibilità a rimborsare l'importo di € 121,90 a titolo di commissioni (oltre alla somma di € 20,00), chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*.

Venendo al merito del ricorso, può dirsi intanto che alla stregua della data di decorrenza del finanziamento (01/06/2012) e della data indicata nella liberatoria (31/05/2016), la rata in corrispondenza della quale il prestito è stato estinto risulta la 48ma, come affermato dall’intermediario; tale circostanza sembra inoltre avallata dall’importo indicato a titolo di interessi non maturati nel conteggio estintivo.

Ciò posto, l’intermediario ha restituito gli importi della commissione intermediario mandante secondo criterio pro rata temporis. Il medesimo criterio reputa il Collegio doversi applicare alla commissione intermediario mandatario di accensione del finanziamento, stante la natura recurring di tale voce di costo.

Il criterio contrattuale della curva degli interessi si ritiene, invece doversi applicare alla *“commissione dell’intermediario mandatario di gestione del finanziamento”* (lett. C), alla *“Provvigione dovuta ai soggetti incaricati all’offerta fuori sede”* (lett. D), pur se contrattualmente circoscritto alla sola quota del 30%, nonché alle spese di cui alla lett. F),



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conformemente agli indirizzi già espressi da questo stesso Collegio (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5059/2020) e trattandosi di voci di costo up front.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate residue	72
--------------	----

TAN	▶	6,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,96%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) Com. int. mandante	€ 597,00	€ 358,20	€ 232,61		€ 358,20	€ 0,00
<input type="radio"/>	B) Com. int. Mandatario accensione fin.	€ 1.352,32	€ 811,39	€ 526,91			€ 811,39
<input type="radio"/>	C) Com.int. mandatario gestione del fin.	€ 579,57	€ 347,74	€ 225,82	€ 225,82	€ 225,84	€ 0,00
<input type="radio"/>	D) Provvigione	€ 2.364,12	€ 1.418,47	€ 921,15		€ 276,36	€ 644,79
<input type="radio"/>	F) Istruttoria, Registrazione, oneri er.	€ 284,62	€ 170,77	€ 110,90			€ 110,90
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.567,08
interessi legali	si

Non è, infine, accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.567,08, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI